



**CIRCOLARE N. 117**  
**26 OTTOBRE 2018**

**RISPOSTE AI QUESITI**  
**SULLE PROGRESSIONI ECONOMICHE 2018**

Si trascrivono i chiarimenti dell'Amministrazione ai più frequenti quesiti posti per la compilazione delle domande di partecipazione alle progressioni economiche 2018.

Gli stessi saranno pubblicati sul sito intranet del Dipartimento per le politiche del personale dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie.

- 1- Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, CONI (fino alla revisione organica della disciplina di settore).
- 2- Sono valutati i servizi di ruolo prestati presso l'Amministrazione civile o presso altre Pubbliche Amministrazioni.
- 3- Il servizio con contratto a tempo determinato prestato presso l'Amministrazione civile prima dell'assunzione a tempo indeterminato rientra nell'ambito dell'esperienza professionale.
- 4- Il servizio prestato come militare di leva, di ferma volontaria o quello prestato nel comparto Sicurezza, viene computato solo se svolto successivamente all'assunzione in servizio.
- 5- La decorrenza utile ai fini dell'esperienza professionale è quella economica.